



VERBALE DI ASSEMBLEA n.2 del 02/09/2022

Il giorno 02/09/2022, alle ore 21:00, presso la sede sociale Piazza della Vittoria 7, si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione "Genius Loci" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: Adeguamento dello statuto al "Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017).

In prima convocazione sono presenti, fisicamente o per delega, n. 22 soci su un totale di n. 43 soci iscritti.

Presiede l'Assemblea il sig. Proti Cesare, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione.

Verbalizza la riunione la Sig.ra Scrof Paola, nella sua qualità di Segretario dell'Associazione.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'Assemblea e la presenza del numero dei soci richiesto dallo Statuto per deliberare, dichiara aperta la seduta.

Sul primo punto all'ordine del giorno, interviene il Presidente il quale spiega ai soci che la Provincia di Mantova, nella sua funzione di Ufficio Territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ha notificato, in data 14 luglio 2022 la necessità di adeguare ulteriormente lo statuto al Codice del Terzo Settore assegnando un termine di 60 giorni per ottemperare e completare così il processo di migrazione nel Registro Unico. Tale termine è stato poi sospeso fino al 15 settembre per effetto dell'art. 25bis del Decreto Legge 73/2022 approvato in sede di conversione in Legge in data 2 agosto 2022. Il Presidente spiega che l'iscrizione al Registro Unico è condizione per continuare a godere delle agevolazioni fiscali concesse dalla legge.

È stata pertanto elaborata una bozza di statuto in adeguamento, che viene allegata al presente verbale, secondo le indicazioni pervenute dalla Provincia.

Il Presidente, pertanto, chiede all'Assemblea di approvare la bozza in oggetto

L'Assemblea, chiamata a votare, delibera, con voti favorevoli 22, voti contrari 0

Sul secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa della presenza dell'associazione ad "un the al museo" presso Must di Castel Goffredo per presentare il lavoro fatto sino ad oggi dall'associazione.

Il 9 ottobre, il socio Proti Annalisa, propone di creare un evento musicale dal titolo "note storiche" presso la sede dell'associazione alle ore 17:00 con 3 musicisti e un piccolo aperitivo post concerto. Quota 10€ per i non tesserati e 8€ per i tesserati, massimo 27 pax su prenotazione.

Il socio Pederzani Gianna, propone invece di raddoppiare gli appuntamenti musicali per la giornata del 9 ottobre: il primo alle ore 17.00 e il secondo alle ore 21.00 considerando i 27 posti esauribili in poco tempo e dando quindi possibilità a più persone di poter partecipare.

Tutti i presenti sono in accordo con la proposta.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente, in seguito alla lettura ed all'approvazione del presente verbale, dichiara conclusa la seduta.

Il Segretario

Il Presidente

**STATUTO DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO**

Denominata

"GENIUS LOCI MEDOLE - ODV"

Aggiornamento del 2 settembre 2022

Art. 1 (Denominazione e sede) – È costituita in Medole L'Organizzazione di Volontariato denominata "**Genius Loci Medole-ODV**", di seguito chiamata associazione. L'associazione ha sede legale nel Comune di Medole, Piazza della Vittoria 7. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune può essere deliberato, in via eccezionale, dal Consiglio Direttivo che ne dà notizia nella prima Assemblea dei soci convocata.

Art. 2 (Statuto) – L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della **Legge n. 266/1991**, all'atto della costituzione dell'Associazione, e dal **D. Lgs. n. 117/2017**. Lo statuto contiene le norme relative al funzionamento dell'Associazione. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione e vincola alla sua osservanza gli aderenti alla associazione stessa.

Art. 3 (Finalità) – L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per il **miglioramento della qualità della vita della cittadinanza di Medole attraverso la tutela del territorio, la promozione della cultura e l'animazione territoriale.**

Art 4 (Attività di interesse generale) – L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via esclusiva, l'attività di interesse generale rappresentata **dall'organizzazione e dalla gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5 c. i), oltre che promuovere interventi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e paesaggistiche, con esclusione dell'attività, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (art. 5 co. e), organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5 co. k).**

In particolare l'Associazione intende perseguire gli scopi sociali attraverso:

- a) la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico storico e paesaggistico con servizi rivolti ai cittadini;
- b) la promozione della cultura e dell'arte, e la sua diffusione nel territorio;
- c) la diffusione di una cultura del paesaggio, attraverso un coinvolgimento attivo dei cittadini nelle fasi della sua progettazione;
- d) la collaborazione tra enti atta a favorire un accrescimento della coscienza del territorio;

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale, prevalentemente a favore di terzi, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro, solo quando ciò sia necessario per il suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività di interesse generale. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.

Art. 5 (Ammissione) - Possono presentare domanda di ammissione all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione alla associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione, e iscriverne il nome nell'apposito libro dei soci, o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Art. 6 (Diritti e doveri degli aderenti) – L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione. Ciascun socio ha diritto di: votare per l'elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque esprimere il proprio voto in Assemblea, di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento, di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali e i libri sociali. Le richieste di accesso a documentazioni vanno inviate per iscritto al presidente dell'associazione e dovranno essere ottemperate entro i successivi 10 giorni.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Ciascun socio ha il dovere di: rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno, di svolgere la propria attività per gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, di versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito in sede di approvazione del Bilancio Preventivo.

Art. 7 (Perdita della qualifica di socio) – La qualità di socio si perde a causa della morte dell'iscritto, per recesso o per esclusione. L'aderente all'associazione, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli Organi Sociali, può essere escluso dall'associazione stessa. L'esclusione è deliberata dall'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Art. 8 (Ordinamento dell'Associazione) – L'Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci. La struttura associativa è composta da un'Assemblea, che rappresenta l'organo sovrano dell'Associazione composto da tutti coloro che ne sono soci, da un Consiglio Direttivo, organo esecutivo e amministrativo eletto dall'Assemblea tra i soci dell'Associazione, e dal Presidente, eletto all'interno del Consiglio Direttivo con funzioni di Legale Rappresentanza. Tutte le cariche sociali sono elettive e sono gratuite.

Art. 9 (Assemblea) – L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione ed è l'organo sovrano. Ogni socio ha diritto ad esprimere il proprio voto. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.

Art. 10 (Competenze dell'Assemblea) – L'Assemblea: **a)** nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci; **b)** nomina e revoca, quando previsto dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; **c)** determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione, approva il bilancio preventivo dell'Associazione all'interno del quale, eventualmente, viene indicato l'ammontare della quota sociale annua; **d)** approva il conto consuntivo e la relazione sull'attività svolta; **e)** delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e promuove azione di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge; **f)** delibera, quando richiesto e in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione e sui provvedimenti di esclusione del socio garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio; **g)** delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto (mediante Assemblea Straordinaria); **h)** approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; **i)** delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione (mediante Assemblea Straordinaria); **l)** delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



Art. 11 (modalità di voto in Assemblea) – L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, salvo le diverse disposizioni nel caso di modifiche dello statuto e per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si procede a votazione segreta. Di ogni riunione dell'assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci.

Art. 12 (Convocazione dell'Assemblea) – L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno: **a)** entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta l'anno precedente; **b)** entro il mese di dicembre, per l'approvazione del bilancio preventivo, corredato dall'indicazione dell'ammontare della quota sociale annua, e del programma di attività previste per l'anno successivo. In altri casi per convocazione del Presidente, o su domanda motivata e su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti, oppure quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, avviene mediante comunicazione scritta spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante sul libro dei soci. È consentito trasmettere la convocazione per via telematica purché con la ragionevole garanzia di recapito della convocazione stessa ad ogni socio. L'avviso della convocazione è comunque esposto in bacheca nella sede dell'associazione.

Art. 13 (Validità dell'Assemblea) – L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione, invece, qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega. L'Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Art. 14 (Validità dell'Assemblea in caso di modifica dello statuto, scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione) – In caso di modifica dello statuto, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno la maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci. In caso di scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

Art. 15 (Consiglio Direttivo) – Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il Consiglio Direttivo è formato da 3 a 5 (cinque) componenti, eletti dall'assemblea tra gli aderenti. Il Consiglio Direttivo con un numero di componenti inferiore a 5 si elegge quando vi sono non sufficienti candidati. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Qualora uno dei consiglieri eletti cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, dovrà essere convocata l'Assemblea ordinaria per la nomina del sostituto. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 16 (Competenze del Consiglio Direttivo) – Il Consiglio Direttivo: **a)** amministra, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche dell'associazione; **b)** approva o rigetta le domande di ammissione; **c)** propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei

soci; **d)** convoca l'Assemblea e predisporre i documenti e le informazioni necessarie e opportune per mettere in grado i soci di votare consapevolmente.

Art. 17 (Funzionamento del Consiglio Direttivo) – Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno ed è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario dell'Associazione.

Art. 18 (Il Presidente) – Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea con la maggioranza dei presenti. Il Presidente, almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del nuovo consiglio direttivo. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'Assemblea ordinaria. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Art. 19 (Il Vicepresidente) – Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarle. Gestisce, di concerto con il Presidente, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell'Associazione relazionando al Consiglio Direttivo, in ogni sua riunione sull'andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell'associazione.

Art. 20 (Il Segretario) – Il Segretario verbalizza le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri verbali e dell'elenco dei soci garantendone libera visione al socio che lo richieda.

Art. 21 (Libri sociali) – Sono libri sociali dell'Associazione: **a)** il libro dei soci (aderenti) contenente l'elenco dei soci dell'Associazione; **b)** il libro verbali dell'Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell'Assemblea; **c)** il libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo; **d)** il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione. La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell'Associazione. I libri devono essere tenuti in forma cartacea rilegata. Il libro dei soci deve essere aggiornato annualmente dopo lo scadere del termine stabilito dall'Assemblea per il pagamento della quota sociale. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

Art. 22 (Risorse economiche) – Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da: **a)** quote sociali; **b)** contributi pubblici e privati; **c)** donazioni e lasciti testamentari; **d)** rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi; **e)** gli eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;

Art. 23 (Scritture contabili) – Il Consiglio Direttivo, salvo altra disposizione di legge, registra le entrate e le uscite economiche mediante una prima nota di cassa, anche mediante strumenti informativi, tenuta in modo ordinato e veritiero. Ogni singola entrata e ogni singola uscita economica devono essere adeguatamente giustificate da valide pezze giustificative che devono essere archiviate in modo da assicurarne la fruibilità in caso di controllo. Il Consiglio Direttivo si assicura che vi sia esatta corrispondenza tra le voci riportate nella prima nota di cassa e le pezze giustificative archiviate.



Art. 24 (Esercizio sociale) – L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo. Il bilancio consuntivo, redatto nella forma del rendiconto di cassa, contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che illustra le voci di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art. 25 (Bilancio preventivo) – Il bilancio preventivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro il mese di dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato. Il bilancio preventivo deve contenere l'ammontare della quota sociale annua che deve essere approvata con specifico voto da parte dell'Assemblea dei soci la quale ne determina anche i tempi e le modalità di pagamento da parte dei soci. Il bilancio preventivo deve essere redatto secondo il modello in uso per il bilancio consuntivo al fine di favorirne la confrontabilità. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato un programma delle attività per l'anno di riferimento. Il Consiglio Direttivo provvederà ad assolvere al deposito/pubblicazione della documentazione contabile ai sensi di legge.

Art. 26 (Divieto di distribuzione degli utili) – L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 27 (Assicurazione dei volontari) – Tutti gli aderenti dell'associazione che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 28 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio) – Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altri enti del Terzo Settore su indicazione dell'assemblea e secondo le modalità prescritte da legge. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 29 (Organo di controllo-Revisione Legale dei Conti) Nel caso si superassero i limiti prescritti da legge, verranno nominati l'organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti che dovranno svolgere la loro attività ai sensi di legge, art. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche.

Art. 30 (Fusioni e scissioni) Sono ammesse Fusioni con altri enti o scissioni dell'associazione nelle modalità previste dalla legge.

Art. 31 (Disposizioni finali) Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



